



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 19 del 01/03/2021

Settore Staff

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Misure di contrasto alla diffusione del virus COVID -19. Chiusura dell'Istituto Minerario "G.Asproni" - Via Roma, n. 45, Iglesias.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 01/03/2021 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale.

Visti in particolare:

- Il decreto legge 25/03/2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 maggio 2020, n.35;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- Il decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica);
- Il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- l'ordinanza del Ministero della Salute 27 febbraio 2021 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 nella Regione Sardegna".

Preso atto che il sistema regionale di comunicazione dei casi COVID -19 ha rilevato la presenza di un focolaio di contagio presso l'Istituto Minerario "G. Asproni" – Via Roma 45 – Iglesias, circoscritto al momento ad una classe in attesa di opportuni tamponi, ma che presenta un elevato numero di casi sintomatici.

Richiamata la propria nota, prot. n. 9680 del 27.02.2021, con la quale il Dirigente scolastico dell'Istituto è stato prontamente informato in merito.

Ritenuto di dover adottare ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici.

Evidenziato che la misura di cui alla presente ordinanza si rende necessaria allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio con il fine di garantire un elevato livello di protezione.

Visti

- la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19 (contenute nelle disposizioni attualmente vigenti) e a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias a seguito di quanto appreso dal sistema regionale di comunicazione dei casi da COVID -19:

1. la chiusura, in via precauzionale eccezionale, **dal giorno 01 marzo 2021**, dell'Istituto Minerario "G. Asproni" – Via Roma 45 e la conseguente interruzione dell'attività didattica in presenza dei docenti;
2. di dare mandato al Dirigente scolastico dell'Istituto, dott.ssa Maria Romina Lai, affinché venga data attuazione di quanto disposto nella presente ordinanza.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha pertanto decorrenza dal 01 marzo 2021, fatte salve eventuali e successive disposizioni che saranno emanate in funzione delle comunicazioni che perverranno al Comune da parte del Servizio di Igiene Pubblica.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa:
 - al Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione superiore Minerario "Giorgio Asproni", dott.ssa Maria Romina Lai (cais02700r@pec.istruzione.it);

- all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it);
- al Comando della Polizia Municipale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000@pec.gdf.it);
- all'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna (protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it).

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente